

Repertorio numero 63452 Raccolta numero 36182

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici

3 dicembre 2015

In Carcare (SV), via Barrili n. 34/2, alle ore quindici e minuti quindici.

Innanzitutto a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,

E' comparsa

- SCARZELLA PAOLA, nata a Millesimo (SV) il giorno 29 giugno 1963, domiciliata per la carica ove appresso la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**C.I.R.A. S.R.L.**", con sede in Cairo Montenotte (SV), corso Italia n. 45, capitale sociale Euro 3.973.286,00 (tremilioninovecentosettantatremiladuecentoottantasei virgola zerozero), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Savona: 92054820094, numero Rea 128026.

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che per questo giorno, in questo luogo ed alle ore quindici è stata regolarmente convocata a sensi di statuto l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione

. Modifica dello statuto della società C.I.R.A. S.r.l.

ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza dell'Assemblea, a sensi dello Statuto Sociale, la Comparsa la quale constata e mi dichiara:

- che del consiglio di amministrazione sono presenti:

. Essa Comparsa - Presidente ed i Consiglieri Signori Cremonini Ubaldo e Bove Damiano;

- che del capitale sociale sono presenti:

. COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

titolare di una quota del valore nominale di Euro 1.978.697,00 (unmilioneinovecentosettantottomilaseicentonovantasette virgola zerozero) rappresentato dal Sindaco Avv. Briano Fulvio, facoltizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 27 novembre 2015;

. COMUNE DI CARCARE

titolare di una quota del valore nominale di Euro 1.041.001,00 (unmilionequarantunmilauno virgola zerozero), rappresentato dal Sindaco Signor Bologna Franco, facoltizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30 novembre 2015;

- COMUNE DI DEGO

titolare di una quota del valore nominale di Euro 476.794,00 (quattrocentosettantaseimilasettecentonovantaquattro virgola zerozero),

rappresentato dal sindaco signora Tappa Massimo, facoltizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2015;

- COMUNE DI ALTARE -----

titolare di una quota del valore nominale di Euro 476.794,00 (quattrocentosettantaseimilasettecentonovantaquattro virgola zerozero), rappresentato dal Sindaco Signor Berruti Davide, facoltizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30 novembre 2015; -----

- assente giustificato il Revisore Unico dott. PENNINO MATTEO; -----

- che è presente il Direttore Generale Dr. Garbero Stefano; -----

- che essa Comparsa ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente e validamente costituita e può deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno sopra riportati, per cui conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale. -----

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente alla Assemblea che è necessario, ai fini del rispetto della normativa sulla gestione delle società a partecipazione pubblica, che i Comuni appartenenti all'ambito ed ad oggi non ancora soci, aderiscano al CIRA in vista dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato. -----

Pertanto è necessario provvedere ad un aumento di capitale da Euro 3.973.286,00 (tremilioninovecentosettantatremiladuecentoottantasei virgola zerozero) ad Euro 3.975.292,00 (tremilioninovecentosettantacinquemiladuecentonovantadue virgola zerozero) riservato a tali Comuni, detto aumento di Euro 2.006,00 (duemilasei virgola zerozero) è stato quantificato in Euro 0,10 per ogni abitante come risulta dal prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

L'Assemblea, udita la relazione del presidente, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità -----

----- D e l i b e r a -----

- di aumentare il capitale sociale da Euro 3.973.286,00 (tremilioninovecentosettantatremiladuecentoottantasei virgola zerozero) ad Euro 3.975.292,00 (tremilioninovecentosettantacinquemiladuecentonovantadue virgola zerozero) a pagamento alla pari riservando detto aumento ai Comuni di BARDINETO, BORMIDA, CALIZZANO, CENGIO, COSSERIA, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MILLESIMO, MIOGLIA, MURIALDO, OSIGLIA, PALLARE, PIANA CRIXIA, PLODIO, PONTINVREA, ROCCA VIGNALE, SASSELLO e URBE nelle proporzioni di cui al prospetto allegato al presente atto sub. "A"; -----

- di prevedere che qualora uno di detti Comuni non sottoscrivesse la quota di aumento ad esso riservata, entro la data del 29 febbraio 2016 detta quota venga offerta in sottoscrizione agli attuali soci in proporzione alla quota di partecipazione alla Società; - di fissare come termine ultimo di sottoscrizione il giorno 30 (trenta) aprile 2016 (duemilasedici); -----

- di prevedere che, qualora entro detto termine non venisse sottoscritto integralmente detto aumento di capitale sociale, il capitale -----

V

- di delegare all'organo amministrativo tutti gli adempimenti necessari per la piena esecuzione della presente delibera ed in particolare di conferire all'organo amministrativo della società espresso mandato affinché, intervenuta la sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra deliberato, effettui le occorrenti modifiche della clausola statutaria, adeguando il valore del capitale sociale alla nuova entità e depositi, il testo dello statuto aggiornato;

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea i motivi per i quali si rende opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale.

Il Presidente illustra all'assemblea le principali modifiche ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udita la relazione del presidente, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità

D e l i b e r a

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

La Comparsa e l'Assemblea unanime, mi dispensano dalla lettura degli allegati che perciò viene omessa.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore
sedici e minuti sei.

Io Notaio

richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto alla Comparsa che lo ha approvato e che lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore sedici e minuti venti.

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali occupa le prime sei facciate per intero e quanto fino a qui.

FIRMATO: PAOLA SCARZELLA - AGOSTINO FIRPO NOTAIO

Allegato

A

al N.

86182

di raccolta

Foglio1

COMUNE	ABITANTI AL 1/1 /2015	AUMENTO DI CAPITALE
ALTARE	2.124	
CARCARE	5.594	
CAIRO M.TTE	13.276	
DEGO	2.400	
BARDINETO	747	75
BORMIDA	390	39
CALIZZANO	1.494	149
CENGIO	3.626	363
COSSERIA	1.116	112
GIUSVALLA	441	44
MALLARE	1.167	117
MASSIMINO	111	11
MILLESIMO	3.429	343
MIOGLIA	522	52
MURIALDO	855	86
OSIGLIA	456	46
PALLARE	939	94
PIANA CRIXIA	801	80
PLODIO	658	66
PONTINVREA	847	
ROCCAVIGNALE	746	75
SASSELLO	1.831	183
URBE	727	73
	TOTALE EURO	2.006

Paolo Benelche

[Signature]

Allegato "B" al numero	36182	di raccolta
STATUTO SOCIALE		
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO -		
DURATA - DOMICILIAZIONE		
Articolo 1		
DENOMINAZIONE		
1. - Ai sensi dell'art. 115, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in conformità all'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008), è costituita (a seguito di trasformazione del Consorzio fra I Comuni di Cairo Montenotte, Altare, Carcare e Dego), una Società a responsabilità limitata denominata "C.I.R.A. S.R.L."		
Articolo 2		
SEDE		
2.1 - La società ha sede nel Comune di Dego (SV).		
2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonchè di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze).		
ART. 3		
OGGETTO		
1. La società ha per oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dal D.Lgs.152/2006 e sulla base della convenzione e suoi allegati con così come individuata dalla L.R.39/2008 e s.m.i., e la realizzazione di opere ad esso connesse da svolgersi nell'Ambito della Provincia di Savona denominato ATO Centro Ovest 2, per conto degli Enti Locali soci che esercitano il "controllo analogo congiunto".		
La società, può svolgere altre attività previste dalla Legge, purchè accessorie e strumentali all'attività sopraindicata. Le attività esercitate in via secondaria dovranno avere contabilità separata e il conto economico alle stesse relativo potrà influire sulla determinazione della tariffa del S.I.I. solo in riduzione della stessa.		
La società può operare solo ed esclusivamente all'interno del territorio dell'A.T.O. di appartenenza, e comunque non può partecipare a procedure di evidenza pubblica, né conseguire affidamenti di servizi da parte di enti non soci e non facenti parte dell'ATO Centro Ovest 2.		
La società realizza la parte prevalente della propria attività con gli Enti pubblici soci e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio dell'A.T.O. di riferimento.		
2) La società potrà eseguire ogni operazione e/o servizio attinente e/o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso.		
Previo accertamento, debitamente documentato, nell'impossibilità di eseguire direttamente, in economia e nelle tempistiche dettate dall'AEEGSI, con le proprie strutture lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed in generale opere, forniture e singoli segmenti di servizi affidati (es.letture dei contatori, call center, bollettatura etc.), la società potrà affidarli in appalto a terzi nel rispetto della normativa vigente in materia.		
3) La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'acces-		

so dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

4) In relazione all'oggetto sociale, la società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e finanziarie, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinente; può, quindi, assumere (nel pieno rispetto della vigente normativa e se strumentali al raggiungimento dello scopo sociale) interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società, cooperative e consorzi; partecipare a raggruppamenti od associazioni di imprese, anche temporanee ed anche operanti in ambito internazionale; prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, Società, cooperative ed enti, collegati o non con la Società stessa, che siano richieste da Banche, Casse di Risparmio, Istituti di Credito e Finanziari in genere.

..... Articolo 4

..... DURATA

4.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060

4.2 - La società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta, per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.

..... Articolo 5

..... DOMICILIAZIONE DEI SOCI - AMMINISTRATORI -

5. - Per i loro rapporti con la società, il domicilio dei Soci e degli Amministratori è quello che risulta dai libri sociali.

..... TITOLO II - CAPITALE SOCIALE/AUMENTO/RIDUZIONE -

..... - FINANZIAMENTI DEI SOCI - EMISSIONE TITOLI DI

..... DEBITO -

..... Articolo 6

..... CAPITALE SOCIALE - AUMENTO O RIDUZIONE

6.1 - Il capitale sociale è di Euro 3.973.286,00 (tremilioninovecentosettantatremiladuecentoottantasei virgola zerozero) ripartito in quote di partecipazione, anche di diverso ammontare; dette quote di partecipazione potranno essere proporzionali o non proporzionali ai rispettivi conferimenti.

6.2 - Le quote di partecipazione sono indivisibili; la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna quota. E' fatto divieto di alienazione di quote del capitale sociale, anche minoritarie, a soggetti privati. Al socio che intende cedere le proprie quote è concesso il tempo necessario per selezionare un acquirente e, nell'eventualità non si definissero soluzioni, al socio rimane il diritto di recesso

6.3 - I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

6.4 - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli dal 2481 al 2482 quarter del Codice Civile e quanto previsto ai successivi "punti" da 6.5 a 6.6.1..

..... AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

6.5 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante

nuovi conferimenti in denaro od in natura) od a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

6.5.1 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti, precedentemente dovuti, non siano stati integralmente eseguiti.

6.5.2 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; tuttavia (salvo che nella fattispecie di cui all'articolo 2482/ter del Codice Civile) è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il "diritto di recesso", a norma del successivo art. 10;

6.5.3 - Possono essere conferiti (a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale) tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera e/o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

6.5.4 - Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

..... RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

6.6 - Il capitale potrà essere ridotto (nei casi e con le modalità di legge) mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

6.6.1 - In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale (almeno otto giorni prima dell'assemblea) della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale e del Revisore (se nominati), qualora consti il consenso unanime di tutti i soci; la rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

..... Articolo 7

PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

..... GRADIMENTO

1. La società è a capitale interamente pubblico.

2. Le quote della Società possono essere detenute soltanto da Enti pubblici.

3. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, agli Enti pubblici soci che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio

affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.

4. Il potere (di cui al precedente comma) si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti, nonché con l'approvazione del piano di cui all'articolo 26 dello statuto.

5. In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti affidanti (ai sensi dell'art. 23bis del D.L. n. 112/2008, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche) potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti azionisti.

6. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso.

7. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria partecipazione ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote (in caso di aumento del capitale sociale) deve previamente (a mezzo di lettera raccomandata A.R., da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione) darne comunicazione alla Società, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 8.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci e convoca il Consiglio per le relative determinazioni.

9. Tutti gli atti di trasferimento di quote posti in essere in violazione dei precedenti commi e del successivo articolo 8, sono inefficaci nei confronti della Società.

10. Nel caso in cui le quote di proprietà degli Enti pubblici soci (ed affidanti servizi alla Società) siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo legittimato.

11. Il trasferimento delle quote (da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo) è subordinato al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione..

12. Il gradimento potrà essere negato allorché il soggetto potenziale acquirente non offra condizioni tali da recare oggettivo beneficio al perseguimento dell'oggetto sociale e alla migliore gestione dei servizi pubblici affidati ed erogati.

13. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare in ordine al richiesto "gradimento", entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 7; in mancanza di decisione entro tale termine, il gradimento si intenderà reso in senso affermativo.

14. Nel caso in cui, al potenziale acquirente, venga negato il gradimento all'acquisto delle azioni della società, è conferito al socio proponente l'alienazione il diritto di esercitare il recesso, di cui al successivo articolo 10, nelle forme ivi previste.

..... Articolo 8

----- FINANZIAMENTI DEI SOCI - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO -----

..... FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1 - I finanziamenti (con diritto a restituzione della somma versata) possono essere effettuati dai soci (anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale) con le modalità e nei limiti di cui alla normativa, tempo per tempo vigente, in materia di raccolta del risparmio.

8.1.1 - Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

8.1.2 - Il trasferimento di una quota di partecipazione è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto, l'effettuata cessione comporterà, automaticamente, per la società la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo nonchè il conferimento di espresso mandato alla società stessa di effettuare la relativa, conseguente variazione contabile.

..... EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

8.2 - La società può emettere titoli di debito, come previsto dall'art. 2483 del Codice Civile.

8.2.1 - L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto; la relativa delibera assembleare è verbalizzata da Notaio (con conseguente applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile).

8.2.2 - La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale nè la riserva legale e le riserve disponibili (quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato).

8.2.3 - I titoli (emessi ai sensi del presente articolo) possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati; in caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

8.2.4 - La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed essere iscritta, a cura degli Amministratori, presso il Registro delle Imprese; può, altresì, prevedere che (previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli) la società possa modificare tali condizioni e modalità.

..... TITOLO III -

----- - RECESSO - ESCLUSIONE -

----- - LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONI -

..... Articolo 9

RECESSO

9.1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci (ai sensi dell'articolo 2468 - quarto comma del Codice Civile);
- h) l'aumento del capitale sociale, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

9.2 - Il socio, che intenda recedere dalla società, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La "raccomandata" deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel "Libro delle decisioni dei Soci") della decisione che legittima tale recesso; detta comunicazione conterrà l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio, per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.3 - Se il "fatto" che legittima il recesso è diverso da una "decisione", il socio deve esercitare il suo diritto entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto stesso.

9.4 - L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

9.5 - Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società; dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel "Libro dei soci".

9.6 - Il recesso non può essere esercitato (e, se già esercitato, è privo di efficacia) se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del detto recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.7 Il recesso di un Ente il quale, in forza della partecipazione alla Società, abbia affidato alla stessa in via diretta (ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing) un proprio servizio, implica l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio medesimo.

Articolo 10

ESCLUSIONE

10.1 - Per "giusta causa", sarà escluso dalla società il socio che:

- a) non sia in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti;
- b) essendosi obbligato (a titolo di conferimento) alla prestazione di

opera o di servizio, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

c) acquisisca direttamente od indirettamente - (senza il consenso degli altri soci) - la maggioranza del capitale di società concorrente.

10.2 - L'esclusione deve risultare da decisione dei soci, assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

10.3 - L'Organo Amministrativo comunicherà al socio l'avvenuta esclusione e provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.4 - Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso, si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.5 - Non è consentita la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale; pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

10.6 L'esclusione di un Ente il quale, in forza della partecipazione alla Società, abbia affidato alla stessa in via diretta (ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing) un proprio servizio, implica l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio medesimo.

..... Articolo 11

..... LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 - Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio receduto od al socio escluso, in proporzione al patrimonio sociale al momento esistente.

11.2 - Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo (e, se nominati, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore) tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, riferito al momento di efficacia del recesso (ai sensi del precedente punto 9.5) ovvero al momento in cui si è verificata od è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato, occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

11.3 - In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni (secondo i criteri sopra indicati) è effettuata mediante relazione giurata, redatta da un esperto (nominato dal Tribunale nella cui Circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente) che decide anche sulle relative spese.

E' applicabile, comunque, il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

11.4 - Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 120 (centoventi) giorni dal verificarsi dell'evento dal quale consegue la liquidazione (per i casi di recesso od esclusione).

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci (proporzionalmente alle loro partecipazioni) o di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale (salvo quanto previsto al precedente punto 10.5 per l'i-

potesi di esclusione); in caso di riduzione del capitale, si applica l'articolo 2482 del Codice Civile ma, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie (ai sensi del primo comma - n. 5 - dell'articolo 2484 del Codice Civile).

..... TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO-

..... - POTERI - RAPPRESENTANZA LEGALE -

..... Articolo 12

..... NOMINA

12.1 - Per decisione dei soci, la società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile (e cioè da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina).

Nel caso ricorrano condizioni di legge, ostative al mantenimento di tale numero di Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea si conformerà al dettato normativo e procederà alla nomina degli Amministratori nel numero consentito (ma sempre entro un massimo di 5 - cinque-)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori ai / dai Comuni soci.

12.2 - Non possono essere nominati alla carica di amministratori (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

..... Articolo 13

..... DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

13.1 - Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina oppure fino a revoca o dimissioni; in caso di nomina fino a "revoca", la stessa è consentita in ogni momento, senza necessità di motivazione nè di "giusta causa".

13.2 - Gli Amministratori sono rieleggibili.

13.3.1 - La cessazione degli Amministratori (per scadenza del termine) ha effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Organo Amministrativo.

13.3.2 - Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione:
. quando vengono meno (per qualsiasi causa) uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale o dal Revisore, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo); gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea

. quando viene meno (per qualsiasi causa) detta maggioranza decade l'intero Consiglio; pertanto, gli altri Consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo, si possono compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione.

..... Articolo 14

..... CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, un Presidente.

14.2 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; dette decisioni devono essere trascritte, senza indugio, nel "Libro delle decisioni degli Amministratori".

La relativa documentazione è conservata dalla società.

..... Articolo 15

..... ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 - Se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica e, comunque, in caso di decisioni che riguardino le materie di cui al quinto comma dell'art. 2475 del Codice Civile od in tutti i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 - In questa evenienza, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno; ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri (e, se nominati, ai Sindaci Effettivi ed al Revisore) con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta il riscontro della spedizione e dell'avvenuto ricevimento (compresi fax e posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

15.4 - Il Consiglio si raduna presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.

15.5 - Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale siano stati informati della riunione.

15.6 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, ma alle seguenti condizioni (delle quali si deve dare espressamente atto nei relativi verbali):

a) siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione (se nominato), i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendo ritenersi svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al Presidente della riunione di: accertare l'identità degli intervenuti; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire, adeguatamente, gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

15.7 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-

zione (assunte in adunanza), si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

15.8 - Delle deliberazioni dell'adunanza si redigerà il relativo verbale (firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato) che dovrà essere trascritto nel "Libro delle decisioni degli amministratori".

..... Articolo 16

..... POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 - l'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto; in particolare gli competono tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che dalla legge, dallo Statuto o dalle convenzioni di servizio non siano espressamente riservate all'Assemblea dei soci o a gli Enti affidanti i servizi.

16.2 Entro il mese di novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione dovrà predisporre un documento, recante il piano strategico, industriale e finanziario, evidenziando un computo preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività prevista per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 26 dello statuto

16.3. Restano fermi i poteri di supervisione attribuiti all'Assemblea, nonché i poteri di indirizzo e controllo degli Enti affidanti i servizi, ai sensi del precedente art. 7.

16.4 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri congiuntamente ad alcuni dei Consiglieri in carica (Comitato Esecutivo) ovvero, disgiuntamente, ad uno o più dei suoi membri (Consiglieri Delegati): al riguardo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 del Codice Civile.

Tuttavia, non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel comma quinto dell'articolo 2475 del Codice Civile.

16.5 - L'Organo Amministrativo può (determinandone i relativi poteri) nominare Direttori e/o Procuratori, per il compimento di specifici atti o categorie di atti.

16.6 - L'Organo Amministrativo potrà anche avvalersi delle specifiche competenze di un Comitato Tecnico, senza rappresentanza esterna.

..... Articolo 17

..... LA RAPPRESENTANZA

17.1 - La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

17.2 - In caso di Consiglio di Amministrazione, se nominati, la rappresentanza della società potrà essere attribuita anche ai Consiglieri Delegati, ai Direttori ed ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

..... Articolo 18

..... COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per l'esercizio del loro ufficio.
18.2 - I soci possono, inoltre, assegnare agli Amministratori ed a quelli tra loro che sono investiti di particolari cariche, un'indennità annuale in misura fissa od un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, secondo le modalità stabilite con "decisione dei soci".

..... Articolo 19

..... DIRETTORE GENERALE

19. 1. Il Direttore Generale è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

19.2 Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.

19.3 Il Direttore Generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

19.4 A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;

b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;

e) ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;

f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;

g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;

h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;

i) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti;

l) adotta gli atti di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;

m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;

n) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;

o) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei dirigenti

..... TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO -

..... Articolo 20

..... NOMINA

20.1 - La società può essere controllata da un Collegio Sindacale o da un Revisore, all'uopo nominati dai Soci.

20.2 - Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 2477 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

..... Articolo 21

..... COMPOSIZIONE E DURATA

21.1 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 - I Sindaci rimangono in carica per tre esercizi; pertanto, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Sindaci (per scadenza del termine) ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

21.3 - I Sindaci sono rieleggibili solo una volta.

21.4 - Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere Revisori Contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

21.5 - Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile.

21.6 - Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

..... Articolo 22

..... CAUSE D'INELEGGIBILITA' E DECADENZA

22.1 - Qualora la nomina dei Sindaci sia obbligatoria, non possono essere nominati a tale carica (e se nominati decadono dall' ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

22.2 - Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria, non possono, comunque, essere nominati (e, se eletti, decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

22.3 - Per tutti i Sindaci iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (istituito presso il Ministero di Giustizia) si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile.

..... Articolo 23

..... CESSAZIONE DALLA CARICA - SOSTITUZIONE

23.1 - Un Sindaco può essere revocato (con "decisione dei soci") solo per "giusta causa".

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato (ai sensi del secondo comma dell'art. 2400 del Codice Civile).

23.2 - In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un Sindaco, subentra il supplente maggiore di età.

Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla "decisione dei soci" per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Il nuovo nominato scade insieme con quelli ancora in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza (fino alla prossima, relativa "decisione dei soci") è assunta dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 24

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

24.1 - Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 - bis del Codice Civile ed, inoltre, esercita il controllo legale dei conti (ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile).

24.2 - Delle riunioni del Collegio si redige verbale, che deve essere trascritto nel "Libro delle decisioni del Collegio Sindacale" e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

24.3 - Ai sensi dell'art. 2405 del Codice Civile, i Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci e del Comitato Esecutivo (se nominato).

24.4 - Al Collegio Sindacale si applicano, inoltre, le disposizioni in materia previste per le società per azioni (artt. 2397 e seguenti del Codice Civile).

Articolo 25

REVISORE

25. - In alternativa al Collegio Sindacale (cioè salvo i casi di obbligatorietà dello stesso), qualora - esclusivamente per il controllo legale dei conti - la società nomini un Revisore, questi deve risultare iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Al Revisore si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VI - LE DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 26

OGGETTO DELLE DECISIONI DEI SOCI

26.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e/o dal presente statuto nonché sugli argomenti che (da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale) vengono sottoposti alla loro approvazione.

26.2 - In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina (e la revoca) degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;

c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore;

d) esercizio, ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, del decreto 18 agosto 2000, n. 267, della supervisione sugli obiettivi strategici della società, deliberati dall'organo amministrativo nonché la verifica del rispetto degli indirizzi forniti dagli Enti affidanti servizi.

e) L'approvazione entro il mese di dicembre del piano predisposto dal consiglio di amministrazione a sensi dell'articolo 16.2 dello statuto.

- f) le modificazioni dello Statuto;
g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) la nomina (e la revoca) dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
i) la decisione di emettere titoli di debito

..... Articolo 27

..... DIRITTO DI VOTO

- 27.1 - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel relativo "Libro dei soci".
27.2 - Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
27.3 - Il socio moroso od il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci (ove prestate ai sensi dell'articolo 2466 - comma quinto - del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei soci.

..... Articolo 28

..... ASSEMBLEA DEI SOCI

- 28.1 - Le "decisioni dei soci" devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.
28.2 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o dal revisore o anche tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale
28.3 - L'assemblea viene convocata con avviso spedito **almeno 8 (otto) giorni prima** o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, risultante dal Libro Soci.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
28.4 - Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, siano presenti od informati tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci (se nominati) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

..... Articolo 29

..... SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 29.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza o di impedimento, l'assemblea è presieduta

dalla persona designata dagli intervenuti.

29.2.1 - Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

29.2.2 - Su proposta del Presidente, l'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, che deve essere palese e, comunque, manifestato in modo tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e di quelli astenuti.

29.3 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi (collegati tramite audio e/o video), ma alle seguenti condizioni (delle quali si deve dare espressamente atto nei relativi verbali):

a) siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione (se nominato), che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;

b) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di adeguatamente percepire gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente punto 28.4) i luoghi (audio e/o video collegati, a cura della società) nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo ritenersi svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi (audio e/o video collegati) in cui si svolge la riunione, dovrà essere predisposto il "foglio delle presenze".

..... Articolo 30

..... DELEGHE

30.1 - Ogni socio (che abbia diritto di intervenire all'assemblea) può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, mediante delega scritta, da conservare agli atti della società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

30.2 - La delega conferita ha validità anche per la relativa, eventuale seconda convocazione.

30.3 - La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori nè ai Sindaci od al Revisore (se nominati) nè a dipendenti della società.

..... Articolo 31

..... VERBALE DELL'ASSEMBLEA

31.1 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato) o da Notaio, se richiesto dalla legge.

31.2 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e (anche per allegato) l'identità dei partecipanti nonché la quota di partecipazione al capitale rappresentata da ciascuno di essi; deve, altresì, indi-

care le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire (anche per allegato) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, a norma dei precedenti punti 29.2.1 e 29.2.2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni comunque pertinenti al relativo ordine del giorno.

31.3 - Il verbale dell'assemblea (anche se redatto per atto pubblico) deve essere trascritto (senza indugio) nel "Libro delle decisioni dei Soci".

..... Articolo 32

..... QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

32.1 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza (anche per delega) di tanti soci che rappresentino la maggioranza della partecipazione al capitale sociale, fatta eccezione per deliberazioni di modifica dello statuto sociale che devono essere assunte col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale

32.2 - L'assemblea (regolarmente costituita ai sensi del precedente punto 32.1) delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza della partecipazione al capitale sociale.

32.3 - Anche nel caso di decisioni dei soci assunte con "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto", le decisioni stesse devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza della partecipazione al capitale sociale.

32.4 - Per introdurre, per modificare o per annullare i diritti attribuiti ai singoli soci (ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile) è necessario il consenso di tutti i soci.

32.5 - Comunque, sono applicabili altre disposizioni di legge e/o dello statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

..... TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI - UTILI

..... Articolo 33

..... ESERCIZI SOCIALI

33.1 - Gli esercizi sociali terminano il 31 dicembre di ogni anno.

33.1.1 - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, nel rispetto delle norme vigenti.

33.1.2 - Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella "nota integrativa", in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione (quanto sopra, ai sensi dell'art. 2364, come richiamato dall'art. 2478 bis del Codice Civile).

..... UTILI

33.2 - Una parte degli utili realizzati dalla Società saranno accantonati per la costituzione del fondo di riserva a norma di legge. Gli ul-

teriori utili di gestione, anche provenienti da eventuali attività secondarie, sono destinati a investimenti previsti dal Piano d'Ambito.

----- TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' -----

----- Articolo 34 -----

----- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

34.1 - Ai sensi di legge, la società si scioglie: -----

a) per il decorso del termine; -----

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 -trenta - giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie); -----

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; -----

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (salvo quanto disposto dall'articolo 2482-ter del Codice Civile); -----

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del Codice Civile; -----

f) per deliberazione dell'assemblea; -----

g) per le altre cause previste dalla legge. -----

34.2 - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari normativamente previsti, nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. -----

34.3 - L'assemblea (convocata dall'Organo Amministrativo) nominerà uno o più Liquidatori, determinando: -----

a) il numero dei Liquidatori ed il loro compenso; -----

b) in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio (eventualmente, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile); -----

c) a chi compete la rappresentanza della società; -----

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo. -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

----- Articolo 35 -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi, vigenti in materia. -----

FIRMATO: PAOLA SCARZELLA - AGOSTINO FIRPO NOTAIO -----

COMUNE	ABITANTI	AUMENTO DI CAPITALE	QUOTE %
	AL 01/01/2015		
ALTARE	2.124		
CARCARE	5.594		
CAIRO M.TTE	13.276		
DEGO	2.400		
BARDINETO	747	75	$1,89 \times 10^{-3}$
BORMIDA	390	39	$9,81 \times 10^{-4}$
CALIZZANO	1.494	149	$3,75 \times 10^{-3}$
CENGIO	3.626	363	0,01
COSSERIA	1.116	112	$2,83 \times 10^{-3}$
GIUSVALLA	441	44	$1,11 \times 10^{-3}$
MALLARE	1.167	117	$2,94 \times 10^{-3}$
MASSIMINO	111	11	$2,77 \times 10^{-4}$
MILLESIMO	3.429	343	0,01
MIOGLIA	522	52	$1,31 \times 10^{-3}$
MURIALDO	855	86	$2,16 \times 10^{-3}$
OSIGLIA	456	46	$1,16 \times 10^{-3}$
PALLARE	939	94	$2,36 \times 10^{-3}$
PIANA CRIXIA	801	80	$2,01 \times 10^{-3}$
PLODIO	658	66	$1,66 \times 10^{-3}$
PONTINVREA	847		
ROCCAVIGNALE	746	75	$1,89 \times 10^{-3}$
SASSELLO	1.831	183	$4,60 \times 10^{-3}$
URBE	727	73	$1,84 \times 10^{-3}$
	TOTALE EURO	2.006	0,05%

capitale sociale Euro3.975.292,00

ALTARE	476.794		12,0%
CARCARE	1.041.001		26,2%
CAIRO M.TTE	1.978.697		49,8%
DEGO	476.794		12,0%
totale Euro	3.973.286		
	2.006		
	3.975.292		

